

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

L'Imposta Municipale Propria (IMU) va versata per l'anno solare di competenza in due rate semestrali (per la sola abitazione principale e pertinenze è possibile versare il dovuto in 3 rate):

Acconto (50% dell'imposta dovuta per l'anno)
oppure
primo acconto (33,33% dell'imposta per la sola prima casa) } **entro il 16 giugno dell'anno in corso**

Secondo acconto (33,33% dell'imposta per la sola prima casa) **entro il 16 settembre dell'anno in corso**

Saldo (differenza tra l'imposta annua e quanto versato in acconto) **entro il 16 dicembre**

Anche per la "Nuova IMU" è confermata l'esenzione per l'abitazione principale e le sue pertinenze. L'obbligo di versamento permane unicamente per gli immobili c.d. "di lusso", ossia quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Nella rata di saldo possono essere conguagliati (in positivo o in negativo) eventuali importi derivanti da variazioni nel numero di immobili posseduti o nella loro destinazione d'uso avvenuti nel corso dell'anno di imposta.

I termini di pagamento di cui sopra sono posticipati al primo giorno lavorativo utile qualora coincidano con un sabato o un giorno festivo.

I termini di pagamento sono perentori; è tuttavia possibile, anche dopo tali scadenze, effettuare il pagamento avvalendosi dell'istituto del **Ravvedimento Operoso**, come previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, c. 1.

L'imposta non versata va aumentata delle **sanzioni** previste dal citato D.Lgs. n. 472/97, nonché degli **interessi legali** il cui tasso è stabilito annualmente con apposito Decreto dal Ministero delle Finanze.

Interessi e sanzioni si applicano (sulla sola quota di imposta non versata entro i termini) anche in caso di versamento insufficiente e vanno applicati con le modalità di seguito descritte.

Interessi

Gli interessi dovuti si calcolano in ragione dei giorni effettivamente trascorsi tra la scadenza della rata e la data del versamento e **vanno calcolati esclusivamente sull'imposta dovuta (e non sulle sanzioni applicate)** utilizzando la seguente formula:

$$\text{Interessi dovuti} = \frac{\text{Imposta non versata} \times \text{Giorni di ritardo} \times \text{Tasso di interesse annuo \%}}{36.500}$$

A titolo informativo si riportano i tassi ufficiali di interesse applicati negli ultimi anni:

2020: 0,05 %

2019: 0,80 %

2018: 0,30 %

2017: 0,10 %

2016: 0,20 %

Sanzioni

Ai sensi del citato D.Lgs. 472/97 e sue successive modifiche, si applicano le seguenti sanzioni:

- Ai versamenti effettuati **entro 14 giorni** dalla scadenza si applica una sanzione pari allo **0,1% per ogni giorno di ritardo (Ravvedimento "sprint")**;
- Ai versamenti effettuati **a partire dal 15.o giorno e fino a 30 giorni** dalla scadenza si applica una sanzione ridotta ad 1/20 della sanzione intera, pari al **1,50 %** dell'imposta non versata (**Ravvedimento "breve"**);
- Ai versamenti effettuati **a partire dal 31.o giorno e fino a 90 giorni** dalla scadenza si applica una sanzione ridotta ad 1/18 della sanzione intera, pari al **1,67 %** dell'imposta non versata (**Ravvedimento "intermedio"**);
- Ai versamenti effettuati **a partire dal 91.o giorno e fino a 365 giorni** dalla scadenza si applica una sanzione ridotta ad 1/8 della sanzione intera, pari al **3,75 %** dell'imposta non versata (**Ravvedimento "lungo"**);
- Ai versamenti effettuati **a partire dal 366.o giorno e fino a 2 anni** dalla scadenza si applica una sanzione ridotta ad 1/7 della sanzione intera, pari al **4,29 %** dell'imposta non versata (**Ravvedimento "biennale"**);
- Ai versamenti effettuati **oltre i 2 anni** dalla scadenza si applica una sanzione ridotta ad 1/6 della sanzione intera, pari al **5,00 %** dell'imposta non versata (**Ravvedimento "lunghissimo"**);

Il contribuente interessato ad avvalersi del ravvedimento deve operare come segue:

1. Calcolare il totale dovuto applicando a ciascuna tipologia di immobile l'aliquota e le detrazioni previste;
2. Calcolare sanzioni e interessi sull'imposta non versata per ciascuna tipologia di immobile;
3. **Sommare sanzioni e interessi all'imposta dovuta;**
4. Compilare un modello F24 (**Sezione "IMU e altri tributi locali"**) curando di barrare le caselle relative ad Acconto e/o Saldo (a seconda della rata oggetto di ravvedimento), oltre alla casella "**Ravvedimento**", indicando per ogni codice tributo l'importo dovuto **già comprensivo di sanzioni e interessi**.

I codici tributo utilizzabili sono i seguenti:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (**UNA** per ogni categoria tra C2, C6 e C7);
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (**a Gorizia sono esenti**);
- **3914** terreni agricoli (**a Gorizia sono esenti**);
- **3916** aree edificabili;
- **3918** altri immobili;
- **3925** immobili produttivi di categoria "D" - quota riservata allo Stato;
- **3930** immobili produttivi di categoria "D" - incremento Comune;

ATTENZIONE:

Non vi sono codici tributo specifici per sanzioni e interessi in quanto i relativi importi **vanno sommati direttamente all'imposta dovuta**.

In ogni caso **NON VANNO UTILIZZATI** i codici tributo 3923 e 3924 in quanto relativi a sanzioni ed interessi su accertamento. **L'utilizzo di tali codici è riservato al Comune.**

Tutti gli esempi riportati si riferiscono per brevità a versamenti in ritardo rispetto alla scadenza dell'acconto (16 giugno) ma le medesime regole sono applicabili alla rata di saldo.

L'unica differenza riguarda i ravvedimenti che superino l'anno solare (ravvedimenti da "breve" in poi sulla rata di saldo o comunque di tipo "lungo", "biennale" e "lunghissimo"), in quanto il periodo su cui calcolare gli interessi copre certamente due o più anni successivi.

Considerato che il tasso di interesse ufficiale stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze ha generalmente validità di un anno solare (1/1 - 31/12) potranno certamente verificarsi casi in cui il calcolo degli interessi debba essere spezzato in più periodi utilizzando due (o più) tassi diversi.

Esempio 3: Ravvedimento "intermedio" (versamento oltre il 30.o giorno ed entro il 90.o giorno dalla scadenza)

II ravvedimento intermedio prevede una sanzione fissa pari al 1,67% dell'importo non versato.

Proprietà per cui è dovuto il versamento:

Abitazione a disposizione - rendita catastale Euro 309,25
 Pertinenza di categoria C2 (cantina) - rendita catastale Euro 15,21
 Pertinenza di categoria C6 (garage) - rendita catastale Euro 50,47

Versamento in acconto 2020 effettuato con 80 giorni di ritardo sulla scadenza (04/09/2020)

Determinazione dell'importo da versare:

Rendita catastale: 309,25 + 15,21 + 50,47 = Euro 374,93
Rivalutazione del 5%: 374,93 x 1,05 = Euro 393,6765
Calcolo dell'imponibile (moltiplicatore applicato: 160): 393,6765 x 160 = Euro 62.988,24
Calcolo dell'imposta (aliquota altri immobili: 7,6 ‰): 62.988,24 x 0,0076 = Euro 478,71
 Importo dovuto in acconto: 478,71 : 2 = Euro 239,35

Sanzione applicata: 1,67% - importo sanzione = Euro 3,997
Interesse applicato: 0,05% annuo per 80 giorni = Euro 0,026

Importo totale da versare:

239,35+3,997+0,026 = Euro 243,37 **(da arrotondare a Euro 243,00)**

Compilazione del modello F24:

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI								ID OPERAZ.													
codice ente/ codice comune	Ravv	Imm var	Acc	Saldo	num immob	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati											
E098	X		X		3	3918		2020	243,00												
								TOTALE G		243,00		SALDO (G - H)									
Detrazione												243,00									

Esempio 6: Ravvedimento "lunghissimo"

(versamento oltre i 2 anni dalla scadenza)

II ravvedimento lunghissimo prevede una sanzione fissa pari al 5,00% dell'importo non versato.

Proprietà per cui è dovuto il versamento:

Abitazione a disposizione - rendita catastale Euro 309,25

Pertinenza di categoria C2 (cantina) - rendita catastale Euro 15,21

Pertinenza di categoria C6 (garage) - rendita catastale Euro 50,47

Versamento in acconto 2018 effettuato con 800 giorni di ritardo sulla scadenza (26/08/2020)

Determinazione dell'importo da versare:

Rendita catastale: $309,25 + 15,21 + 50,47 =$ Euro 374,93

Rivalutazione del 5%: $374,93 \times 1,05 =$ Euro 393,6765

Calcolo dell'imponibile (moltiplicatore applicato: 160): $393,6765 \times 160 =$ Euro 62.988,24

Calcolo dell'imposta (aliquota altri immobili: 7,6 ‰): $62.988,24 \times 0,0076 =$ Euro 478,71

Importo dovuto in acconto: $478,71 : 2 =$ Euro 239,35

Sanzione applicata: 5,00% - importo sanzione = Euro 11,9675

Interessi applicati: 0,30% annuo per **196 giorni nel 2018** (dal 18/06/2018 al 31/12/2018) = Euro 0,3856

0,80% annuo per **365 giorni nel 2019** (dal 01/01/2019 al 31/12/2019) = Euro 1,9148

0,05% annuo per **239 giorni nel 2020** (dal 01/01/2020 al 26/08/2020) = Euro 0,0783

Importo totale da versare:

$239,35 + 11,9675 + 0,3856 + 1,9148 + 0,0783 =$ Euro 253,70 **(da arrotondare a Euro 254,00)**

Compilazione del modello F24:

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI								ID OPERAZ.													
codice ente/ codice comune	Ravv	Imm var	Acc	Saldo	num immob	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati											
E098	X		X		3	3918		2018	254,00												
									TOTALE G		254,00										
Detrazione																					
												SALDO (G - H)									
												254,00									

Nonostante i termini per il ravvedimento siano stati notevolmente ampliati, è utile ricordare che l'IMU è un'imposta **in autoliquidazione**, legata al possesso di uno o più immobili.

Pertanto, il **versamento è dovuto comunque, anche quando non si riceva a domicilio l'avviso di pagamento da parte del Comune.**

Si ricorda inoltre che è in ogni caso facoltà dell'Ente impositore effettuare controlli e emettere avvisi di accertamento **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del pagamento** e che ciò può avvenire **anche prima delle scadenze previste per i vari gradi di ravvedimento qui descritti.**